



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 85

Riunione del 17 luglio 2019

76.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- **PIERANTONIO PISTORE**
- **LAURA MAIORINO**
- **S.S. ASD VOLLEY SALBORO** in persona del Presidente p.t
- **S.S. VISPA VOLLEY** in persona del Presidente p.t

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di

- **PIERANTONIO PISTORE** *per aver violato gli Artt. 19 RAT; 74, 75 e 78 Reg. Giur.; 16, n.3 Statuto federale per aver pubblicato sul social network facebook frasi denigratorie nei confronti della classe arbitrale del CT Fipav Padova, tali da ledere la dignità, decoro e prestigio della stessa classe arbitrale e dell'intera Federazione Fipav;*
- **LAURA MAIORINO** *per la violazione degli Artt. 19 RAT; 74, 75 e 78 Reg. Giur. 16, n. 3 Statuto federale per aver commentato con lo stesso mezzo, in maniera sconveniente l'articolo pubblicato sul social network facebook dal Sig. Pistore Pierantonio, comportamento lesivo della dignità, decoro e prestigio della stessa classe arbitrale e dell'intera Federazione Fipav;*
- **ASD VOLLEY SALBORO**, *per la violazione degli Artt. 2 RAT; 74, 76 e 78 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale a titolo di responsabilità Art. 76, n. 3 per il comportamento tenuto dall'allenatore Pistore Pierantonio, che ha pubblicato sul social network facebook frasi denigratorie della classe arbitrale del CT Fipav Padova, tali da ledere la dignità, il decoro e il prestigio della classe arbitrale e dell'intera Federazione*



Fipav;

- **ASD VISPA VOLLEY**, per la violazione degli Artt. 2 RAT; 74, 76 e 78 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale, a titolo di responsabilità Art. 76, n. 3 per il comportamento tenuto dall'allenatore Maiorino Laura, per aver commentato sul social network facebook, in modo spregevole, l'articolo pubblicato con lo stesso mezzo dal collega Pistore Pierantonio, ledendo in tal modo la dignità, il decoro ed il prestigio della stessa classe arbitrale e dell'intera Federazione Fipav.

OSSERVA

Con comunicazione email del 18/4/2019, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Padova segnalava all'Ufficio della Procura Federale le frasi lesive del decoro, del prestigio e della reputazione della classe arbitrale territoriale FIPAV espresse da parte del tesserato Pierantonio Pistore – vincolato in qualità di allenatore con la ASD VOLLEY SALBORO – e dalla tesserata Laura Maiorino - vincolata in qualità di allenatrice con la ASD VISPA VOLLEY – sul social network Facebook.

Completata l'attività istruttoria anche con l'acquisizione di scritti difensivi trasmessi dall'incolpato Pistore e dai Presidenti dei sodalizi incolpati, tutti i prevenuti venivano deferiti al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando il sig. Pistore, la sig.ra Maiorino e le rispettive società di appartenenza per il giorno 17/7/2019.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Tobia, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione per tutti gli incolpati, mentre per quest'ultimi nessuno compariva avendo, il solo Pistore, comunicato il proprio impedimento a comparire con una memoria difensiva indirizzata a questo Ufficio giurisdizionale. L'incolpata Maiorino aveva invece depositato istanza ex art. 33 Reg. Giur. con la proposta di una sanzione di giorni venti.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale sono provati documentalmente e sono stati – dal solo Pistore - candidamente ammessi.



Il tesserato Pistore, già con memoria difensiva rivolta all'Ufficio della Procura Federale, ha confermato la paternità e la riferibilità alla propria persona di tale profilo virtuale, riconoscendo, altresì, di aver avuto una reazione eccessiva - *“scaturita da un momento di sfogo”* -, scusandosi per l'accaduto e tentando di mandare esente da responsabilità il sodalizio di appartenenza che *“non era, e non poteva essere, al corrente di quanto da me scritto nel mio profilo personale”*.

Il tenore letterale della frase incriminata nel post pubblicato sul social network non lascia dubbi in ordine al rilievo disciplinare della stessa in quanto lesiva del decoro e del prestigio dell'intera classe arbitrale territoriale FIPAV definita *“di un livello a dir poco imbarazzante!!”*. Frase, peraltro, enfatizzata con l'apposizione di due punti esclamativi finali proprio al fine di rafforzare l'intendimento offensivo e denigratorio e accompagnata da ulteriore commento sarcastico.

Tale contegno merita adeguata emenda così come è meritevole di identica sanzione il comportamento di altra tesserata (ed allenatrice) – sig.ra Laura Maiorino – che nel commentare il post incriminato non solo fornisce la propria incondizionata approvazione alla frase denigratoria apponendo un *“Like (Mi Piace)”*, ma rincarà la dose *“Concordo...imbarazzante è poco”*. Anche per tali motivi il Tribunale non ritiene congrua la proposta di applicazione della sanzione ex art. 33 Reg. ATG e la rigetta.

Nei propri libelli difensivi, il sig. Pistore ha ammesso le proprie responsabilità per *“aver esagerato e sicuramente sbagliato”* manifestando di non volersi sottrarre al giudizio disciplinare e chiedendo di non sanzionare il sodalizio vincolante.

Tale linea difensiva non può certo assurgere a scriminante del contegno antiregolamentare tenuto dal tesserato in quanto, con la frase in commento, viene denigrata – in maniera apodittica e totalmente gratuita - l'intera classe arbitrale del comitato territoriale Fipav di Padova.

La violazione disciplinare è aggravata dall'aver l'incolpato diffuso il proprio commento offensivo attraverso un social Network così suscitando la reazione, i commenti ed, in ogni caso, il coinvolgimento attivo di numerosi altri utenti virtuali, *in primis* da parte della tesserata Maiorino che è incorsa nella medesima violazione disciplinare.

Accertata la responsabilità disciplinare di entrambi i tesserati, le rispettive società vincolanti sono chiamate a risponderne ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur. che al secondo



comma recita *“Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati”*.

Orbene questo Tribunale nella genericità dell'articolo richiamato, ritiene di dover valutare sia lo spirito della norma che la possibile scriminante in essa contenuta.

La norma ha indubbiamente una forte valenza per le società chiamate ad adoperarsi con ogni mezzo per evitare che i propri tesserati tengano comportamenti contrari alle regole contenute nei regolamenti. Tale responsabilità, evidentemente indiretta, non può essere compressa poiché dettata per conservare nella FIPAV il rispetto dei principi di lealtà e probità che la distingue da altre discipline sportive.

Andrebbe poi valutato entro quale limite le società debbano rispondere per gli atti posti in essere in privato dai tesserati.

Si rileva comunque come la norma richiamata lasci la possibilità ai sodalizi di provare di aver posto preventivamente in essere ogni adempimento teso a rafforzare nei propri associati il rispetto delle regole ed in particolare di quelle della lealtà e probità sportiva. Provando ciò le società possono essere ritenute esenti da ogni responsabilità.

Nella fattispecie le società hanno dato prova di aver preventivamente adottato quegli atti e comportamenti necessari ed a posteriori di aver allontanato, la società ASD VISPA VOLLEY, il Pistore.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico:

del sig. Pierantonio Pistore la sospensione da ogni attività federale per mesi due;

della sig.ra Laura Maiorino la sospensione da ogni attività federale per mesi due;

Per i motivi e nei limiti sopra esposti delibera il non luogo a procedere nei confronti della società ASD VOLLEY SALBORO, in persona del Presidente p.t. e della società

ASD VISPA VOLLEY , in persona del Presidente p.t.,

Roma 26 Luglio 2019

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 luglio 2019